

I segretari comunali e provinciali messinesi dell'U.N.S.C.P., riunitasi giorno 27 ottobre 2005, con la presenza del loro Segretario Regionale, vogliono esprimere il loro disappunto per la Direttiva emanata il 13 ottobre u.s. dal Dipartimento della Funzione Pubblica, recante gli indirizzi rivolti all'ARAN in ordine alle trattative per la definizione della disciplina contrattuale, per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, relativa ai Segretari Comunali e Provinciali.

In particolare vogliono

ESPRIMERE

- VIVA PREOCCUPAZIONE per i contenuti dell'atto di Indirizzo espresso dal Governo che mirano, nel loro complesso, ad una sostanziale *reformatio in peius* del trattamento e della posizione giuridico-economica dei Segretari Comunali e Provinciali, rappresentando un pericoloso segnale per il futuro della categoria, oggetto ormai frequente di attacchi erosivi diretti a ridimensionare il ruolo e la funzione dei Segretari Comunali e Provinciali.

- DECISA CONTRARIETA', al:

1) divieto di cumulo tra la corresponsione dell'indennità di Direttore Generale e l'indennità di posizione spettante ai Segretari Comunali, ai sensi dell'art. 37 del vigente CCNL.

In proposito si rileva come l'invocato principio dell'omnicomprensività della retribuzione non appaia pertinente in considerazione, in primo luogo, del fatto che l'attribuzione al Segretario dell'indennità di Direzione Generale risulta compatibile con la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/00, posto che l'incarico di Direttore Generale, la cui attribuzione risulta espressamente consentita dalla legge, si configura come un incarico non ricompreso tra i compiti ed i doveri d'ufficio, pertanto suscettibile di dar luogo ad un autonomo compenso, in ossequio al principio sancito dall'art. 36 della Costituzione in base al quale la retribuzione deve essere proporzionata alle prestazioni rese.

Inoltre l'asserita incompatibilità dell'indennità di posizione con quella di direzione generale, non può trovare giustificazione nel fatto, come sottinteso nella direttiva della Funzione Pubblica, che entrambe le indennità compensino la medesima attività, né che l'una, quella di direzione generale possa considerarsi assorbente dell'altra, attesa la distinzione dei ruoli connessi allo svolgimento dei due incarichi, quello di Segretario Comunale e quello di Direttore, ancorché esercitati dalla medesima persona.

Ed infatti, l'indennità di posizione, come testualmente recita l'art. 41 del CCNL del 5.5.1999, in quanto "collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare", mira a differenziare le retribuzioni dei Segretari in considerazione delle dimensioni dell'ente presso cui prestano servizio, nel presupposto che le funzioni tipiche del Segretario (ossia tutte quelle previste dall'art. 99, comma 2, lettere da a) a c) e non solo la funzione di coordinamento, l'unica comune alla sfera di attribuzioni del Direttore Generale) siano più gravose in relazione alla dimensione dell'ente.

Nell'ipotesi avanzata dalla direttiva emerge una chiara disparità di trattamento tra soggetti che svolgono soltanto le funzioni di segretario comunale e coloro a cui viene richiesta, invece, l'assunzione anche del compito di direttore generale. Appare chiaro che, in questo caso, non potrebbe, comunque, non prevedersi un cospicuo aumento dell'indennità di posizione.

Inoltre, l'accoglimento della tesi contenuta nella direttiva dovrebbe, se sviluppata con coerenza, comportare l'automaticità della nomina del segretario comunale quale direttore generale e la scomparsa definitiva dei city manager esterni. Non sarebbe assolutamente motivabile, infatti, pagare professionalità esterne all'Ente quando lo stesso, a costo pressoché pari a zero, le annovera al proprio interno.

Peraltro, non può non rilevarsi come, viceversa, l'indirizzo formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica si muova nel solco della sventurata ipotesi di estendere, anche per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, la possibilità di nominare un direttore generale esterno, con sicuri rilevanti incrementi degli oneri a carico degli enti (così come accaduto finora negli enti sopra i 15.000 abitanti), unitamente, lo si dica senza infingimenti, ai contestuali aumenti dei posti di sottogoverno, attesa l'assenza di qualunque forma di garanzia in ordine al possesso di adeguate capacità professionali da parte dei direttori generali esterni.

Inoltre tale estensione denoterebbe una visione assolutamente schizofrenica rispetto alle ipotesi di sviluppo degli enti locali. Da un lato si punta, senza discernimento, al contenimento delle spese (vedi blocco delle assunzioni esteso ai segretari comunali) e dall'altro si legittimano costi assolutamente inutili e superflui per l'Ente.

Da un lato si asserisce che le funzioni di direttore generale sono un semplice corollario rispetto a quelle di segretario comunale e quindi già remunerate con l'indennità di posizione, dall'altro, si elargiscono alti compensi a soggetti esterni all'Ente ai quali non viene richiesta alcuna comprovata professionalità.

2) l'eliminazione della c.d. "clausola di galleggiamento" di cui all'art. 41, comma 5, del vigente CCNL.

Non può sottacersi, in proposito, il fatto che la predetta norma contrattuale rappresenti una soluzione di compromesso rispetto al mancato riconoscimento ai Segretari Comunali, per venire incontro alle esigenze di bilancio dei Comuni, di uno stipendio tabellare equiparato a quello dirigenziale, ciò malgrado la categoria professionale sia inquadrata nell'ambito delle figure di elevata responsabilità con compiti di direzione e sostanzialmente equiparata alle figure dirigenziali, come comprovato, peraltro, dalla disciplina che regola il passaggio dei Segretari presso i ruoli di altre amministrazioni pubbliche.

La norma, infatti, introduce un meccanismo che sacrifica le rivendicazioni retributive della categoria conseguenti al giusto riconoscimento a quest'ultima di uno *status* dirigenziale, in favore delle differenti capacità di bilancio degli enti, rendendo flessibile lo stipendio del Segretario Comunale e Provinciale.

Appare evidente che l'eliminazione della clausola, oltre che a comportare una inaccettabile *reformatio in peius*, del trattamento retributivo dei Segretari, comporterebbe un ulteriore pesante ridimensionamento del ruolo del Segretario rispetto ai dirigenti degli enti locali ed al Direttore Generale esterno, posto che il riconoscimento di un trattamento retributivo inferiore a tali figure decreterebbe la marginalità del ruolo del Segretario Comunale all'interno dell'ente locale, ciò a dispetto delle rilevanti funzioni allo stesso dalla legge attribuite, tra cui, in particolare quella di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa dell'ente, che implica comunque, anche in presenza di un Direttore Generale esterno e quindi con il venir meno dell'esercizio della funzione di coordinamento, un'attività di sovrintendenza dell'operato dell'intera struttura comunale e provinciale.

- RILEVANTI PERPLESSITA', rispetto

ad una Direttiva che, anziché definire la cornice entro cui dovrà svolgersi la contrattazione, disegna in maniera definita e dettagliata i percorsi di carriera dei segretari comunali. La determinazione delle classi professionali deve essere discussa in sede di contrattazione e non in maniera unilaterale attraverso una Direttiva ministeriale. I segretari presenti all'incontro di Messina non sono aprioristicamente contrari ad una ridefinizione dei percorsi di carriera. Si comprende benissimo la necessità di garantire la copertura dei comuni di IV fascia e quindi di allungare il tempo di permanenza e maturazione in fascia C. Ma, innanzitutto, rispetto alle novità ipotizzate, dovrà essere definita e differenziata la posizione di coloro che già hanno maturato o stanno maturando il diritto al passaggio di fascia rispetto a coloro che non hanno ancora avviato tale percorso. Occorre poi

considerare e dare rilievo al tempo che i colleghi di fascia C hanno trascorso per l'espletamento del corso-concorso. Infine appare immotivata la previsione di un allungamento dei tempi per il passaggio all'interno della fascia B e della fascia A, e in conseguenza nel passaggio dalla fascia B alla fascia A. Pur ribadendo che, sul punto, non esiste nessuna chiusura preconcepita, si ritiene che la controparte dovrà rendere trasparente ed intelligibile l'obiettivo che si prefigge e non enunciarlo apoditticamente.

Ciò premesso, i segretari comunali della Provincia di Messina, nel ribadire la propria totale disapprovazione del percorso avviato ed il proprio stato di agitazione,

INVITANO

i vertici della Segreteria Nazionale dell'Unione a difendere con forza, anche attraverso forme di intensa protesta, le posizioni della categoria. Fanno inoltre appello affinché venga ricercata, con tutti i mezzi possibili, l'unitarietà di tutta la categoria, a partire dal nostro sindacato ma senza limitarsi ad esso, per una forte mobilitazione generale.

UNSCP MESSINA